

NORME E PRESCRIZIONI GENERALI (Richiesta di autorizzazione TE)

1. Il transito deve essere effettuato nel periodo indicato dall'autorizzazione o sua eventuale proroga, esclusi i giorni e gli orari di divieto, fatta salva la facoltà delle Società di revocare l'autorizzazione in qualsiasi momento ovvero sospendere temporaneamente la validità, secondo quanto previsto all'art. 17 comma 4 D.P.R. 16.12.92 n° 495.
2. Sarà cura della ditta autorizzata adottare tutti quegli accorgimenti atti ad evitare in ogni caso pericoli del carico.
3. Il veicolo o trasporto eccezionale non deve superare la velocità .
4. Il transito avverrà, di norma, in qualsiasi ora del giorno e della notte; eventuali obblighi e limitazioni orarie al transito stesso verranno prescritte dalla singola Società Concessionaria per le proprie competenze.
5. In considerazione delle caratteristiche del veicolo o trasporto eccezionale, le Società possono consentire la prosecuzione del viaggio, sulle proprie competenze, in orari diversi da quelli prescritti.
6. Il transito non può essere effettuato ove sussistono situazioni di menomazione per la sicurezza o di intralcio alla circolazione: traffico intenso, code, strada sdrucciolevole, nebbia, neve, ghiaccio, ecc. Qualora tali condizioni sopravvenissero a transito iniziato, il veicolo o trasporto eccezionale deve raggiungere il primo spazio idoneo alla sosta (piazzola, area di parcheggio, area di servizio) esistente nel senso di marcia con esclusione della corsia per la sosta d'emergenza, ed ivi attendere il ristabilirsi delle normali condizioni di transitabilità.
7. Su tutti i veicoli o trasporti eccezionali devono essere montati due o più dispositivi supplementari a luce lampeggiante gialla o arancione in modo da essere visibili sia anteriormente che posteriormente e quant'altro previsto dall'art. 11 D.P.R. 16.12.92 n° 495. E' obbligatorio, inoltre, l'uso contemporaneo delle luci di posizione e dei proiettori anabbaglianti. Quando la larghezza del veicolo o trasporto eccezionale supera metri 2,55, la dimensione eccezionale deve essere segnalata anteriormente e posteriormente con apposite luci di massimo ingombro, bianche anteriori e rosse posteriori. Tutti i dispositivi sopraelencati devono essere accessi sia di giorno sia di notte, compreso il segnale di pericolo. Devono anche essere installati i pannelli posteriori di segnalazione retroriflettenti e fluorescenti.
8. La ditta è tenuta al pieno rispetto della normativa di legge regolante la circolazione dei veicoli. La ditta è altresì tenuta ad osservare oltre le prescrizioni particolari impartite all'atto del rilascio dell'autorizzazione, anche le eventuali limitazioni e le ulteriori prescrizioni di transito che venissero impartite lungo il percorso dagli organi della Polizia Stradale e/o dal personale delle Società aventi in concessione il tratto autostradale.
9. L'efficacia dell'autorizzazione è subordinata al pieno rispetto, durante il transito, degli obblighi e delle limitazioni localmente imposte ed evidenziate con apposita segnaletica ivi compresi cartelli a messaggio variabile.
10. Le Società aventi in concessione il tratto autostradale possono prescrivere, ai fini dell'esatta individuazione di punti o tratti del percorso, sui quali debbano essere rigorosamente osservate particolari modalità di marcia per la salvaguardia delle strutture autostradali, che il transito eccezionale venga effettuato con l'assistenza del proprio personale il cui costo è a carico della Ditta.
11. Le Società aventi in concessione il tratto autostradale hanno facoltà di controllare, in qualsiasi momento ed a spese della ditta, la rispondenza delle caratteristiche del veicolo o trasporto eccezionale con quelle indicate nell'autorizzazione.
12. Sui tratti di autostrada anche temporaneamente ad una corsia per senso di marcia, nel caso di veicolo o trasporto eccezionale avente larghezza superiore a quella della corsia, nonché sui tratti di strada in curva, ove il trasporto con il suo ingombro superi la larghezza della corsia, la circolazione deve svolgersi a senso unico alternato regolamentata con specifiche segnalazioni da effettuarsi a cura della scorta tecnica.
13. L'autorizzazione ed i documenti ad essa allegati devono essere in possesso del conducente ed esibiti - a richiesta - al personale delle Società avente in concessione il tratto autostradale.
14. Qualora il transito non possa essere effettuato entro la scadenza indicata, prima della scadenza stessa, la validità dell'autorizzazione può essere prorogata per un periodo non superiore a quello originariamente concesso. L'eventuale proroga può essere richiesta a qualsiasi Società avente in concessione il tratto autostradale, purché interessata al transito, la quale provvede, ove nulla osti, alla sua concessione.
15. La ditta deve consegnare, prima del ritiro dell'autorizzazione, l'attestazione di versamento, con i riferimenti della pratica, degli importi dovuti per pedaggi, indennizzi e corresponsione virtuale imposta di bollo.
16. La ditta, contestualmente alla presentazione della domanda, deve esibire l'originale della polizza RCT con massimale unico secondo le indicazioni delle Società avente in concessione il tratto autostradale, oppure l'attestato sostitutivo. Le condizioni particolari di tale polizza devono esplicitamente prevedere la copertura dei rischi derivanti dall'effettuazione di trasporti eccezionali. Possono essere accettate polizze finalizzate a singoli transiti, purché riportanti le medesime coperture.
17. La ditta deve costituire, dietro richiesta delle Società aventi in concessione il tratto autostradale, fidejussione bancaria o assicurativa, ovvero deposito cauzionale infruttifero a garanzia di eventuali danni che dovessero verificarsi alla proprietà autostradale in dipendenza del transito del veicolo o trasporto eccezionale. La Ditta è tenuta a adeguare l'importo di tale garanzia qualora le Società, a loro insindacabile giudizio, lo ritengano necessario, anche successivamente al rilascio dell'autorizzazione.
18. La ditta su richiesta delle Società aventi in concessione il tratto autostradale deve costituire fidejussione bancaria o assicurativa, ovvero deposito cauzionale infruttifero a garanzia del pagamento delle spese che le Società dovessero affrontare in relazione al transito di un veicolo o trasporto eccezionale.
19. L'eventuale rimborso dei pedaggi ed indennizzi relativi ad autorizzazioni non utilizzate, od utilizzate solo parzialmente, viene effettuato al netto della trattenuta di un diritto fisso pari all'importo degli oneri di procedura versati. La richiesta di rimborso deve essere inoltrata, per iscritto, alla Società che ha rilasciato l'autorizzazione allegando l'originale della stessa completa della relativa appendice. Tale richiesta di norma va presentata entro 60 giorni dalla data di scadenza dell'autorizzazione.
20. In caso di inosservanza delle presenti norme e prescrizioni generali, nonché delle eventuali prescrizioni particolari, come pure di non corrispondenza a quanto autorizzato, **DECADE LA VALIDITA' DELL'AUTORIZZAZIONE.**
21. La ditta richiedente "Autorizzazione periodica" deve costituire fidejussione bancaria o assicurativa, ovvero deposito cauzionale infruttifero, nella misura indicata dalle Società a garanzia del pagamento sia degli importi dei pedaggi, indennizzi ed oneri tutti derivanti dai transiti effettuati e sia della gestione conto.
22. La ditta deve, su richiesta delle Società, adeguare l'importo di tale garanzia in relazione al fatturato di un bimestre.
23. Le Società fatturano mensilmente i pedaggi e gli indennizzi relativi ai percorsi che la ditta avrà effettuato con utilizzo di "Autorizzazione periodica". I percorsi da fatturare vengono individuati in base ai dati riportati dal personale di esazione sugli "Attestati di transito". I pedaggi e gli indennizzi sono quelli in vigore al momento dell'effettuazione del transito.
24. Nella fattura mensile, in aggiunta a quanto indicato al punto precedente, vengono addebitati un diritto fisso per ciascun attestato di transito ed un importo forfettario mensile per oneri di gestione conto, sulla base del tariffario in vigore all'atto del rilascio dell'autorizzazione.
25. Il pagamento delle fatture, emesse a fronte dell'utilizzazione di "Autorizzazione periodica", deve essere effettuato entro 15 giorni dalla data delle stesse. Trascorso tale termine le Società applicano un interesse, per ritardato pagamento, in ragione del tasso ufficiale di sconto maggiorato di 5 punti. Resta ferma la facoltà delle Società di procedere alla revoca della "Autorizzazione periodica" in caso di inosservanza dei termini di pagamento.
26. La ditta autorizza le Società Concessionarie Autostradali ad inviare, a tempo indeterminato, le fatture che saranno da quest'ultima emesse nei confronti della scrivente anche a mezzo Posta Elettronica Certificata; pertanto è necessario che la ditta fornisca una PEC in corso di validità. Nel caso in cui la richiesta venga presentata tramite agenzia, dovrà essere indicata la PEC della ditta a cui è intestata la richiesta stessa. Informativa resa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30.6.2003 n° 196
27. Ai sensi dell'art.13 del D.Lgs. 196/2003 si informa che i dati personali contenuti nel presente modulo sono raccolti e potranno essere trattati - in modo cartaceo ed elettronico - dalla Società, per il tramite di propri dipendenti incaricati del trattamento per le finalità connesse alla gestione della presente autorizzazione e relativo rapporto contrattuale. Tali dati personali saranno comunicati dalla Società alle società concessionarie autostradali interessate dal transito del veicolo o trasporto eccezionale. Responsabile del trattamento dalla Società medesima. Salvo quanto previsto al precedente comma, i dati personali della ditta, raccolti e conservati in banche dati della Società non saranno oggetto di comunicazione o diffusione se non nel rispetto della legge e con le modalità da questa consentite. Inoltre, la Società per assicurare il corretto svolgimento di tutte le attività connesse o strumentali alla gestione del rapporto contrattuale, ove necessario, potrà effettuare il predetto trattamento per tramite di altre società terze. Si informa, altresì, che le stazioni della Società sono dotate di un sistema di ripresa video che, in caso di mancato pagamento del pedaggio o che impegni gli impianti di stazione in maniera impropria registra automaticamente la targa dei veicoli per il conseguente addebito del pedaggio e, ove ne ricorrano i presupposti, per l'espletamento delle azioni civili, amministrative e/o penali nei casi previsti dall'art.176 D.Lgs. 285/92. Le immagini possono essere visionate esclusivamente da personale incaricato del trattamento e sono conservate per gli adempimenti connessi all'incasso del pedaggio e, nei casi di illecito, anche per la definizione del procedimento. Il trattamento del dato e del recupero del pedaggio è effettuato anche avvalendosi di terzi soggetti appositamente incaricati. La ditta avrà facoltà di esercitare i diritti previsti dall'art.7 del summenzionato D.Lgs. 196/2003 ed, in particolare, di ottenere la cancellazione dei dati trattati in violazione della succitata normativa e di ottenere l'aggiornamento e la rettifica dei dati personali che la riguardano secondo le modalità e nei casi previsti dalla legge stessa. Tutti i dati personali forniti saranno conservati per un determinato periodo di tempo secondo la vigente legislazione. Titolare del Trattamento è la Società **S.A.T.A.P. S.p.A. con sede in Via Bonzanigo, 22 Torino** e responsabile del Trattamento dei dati personali per la gestione dell'autorizzazione, per le attività amministrative e per le attività connesse è il Direttore di Esercizio.

Ditta

(timbro e firma del legale rappresentante per presa visione)